



PROVINCIA DI CHIETI

MACROSTRUTTURA F - Servizio Caccia e Pesca

REGOLAMENTO PROVINCIALE TIPO DI GESTIONE DI UNA ZONA DI ADDESTRAMENTO PER CANI DA CACCIA (Approvato con Delibera di Giunta Provinciale n° 277 del 02.06.1998)

ART. 1

La zona di addestramento cani denominata " _____ ",
in _____ gestione _____ a

_____ ,
è istituita per gli scopi della cinofilia venatoria, per l'addestramento, e prove di lavoro dei cani da caccia di qualsiasi razza, da ferma o da seguita, in base alla naturale vocazione faunistica della zona, anche nei periodi in cui è vietata l'attività venatoria compresi i giorni di Martedì e Venerdì, per migliorarne le qualità attraverso la loro istruzione e perfezionamento tecnico, in presenza di selvaggina appositamente liberata e della quale se ne può prevedere l'abbattimento, tranne che nelle giornate suddette (art. 1 co.2 lett.a, e art. 9 co 1, del Regolamento Regionale n°2/96 del 19.3.1996).

ART. 2

La zona addestramento cani, della superficie di Ha _____, ricade nel territorio del Comune di _____, in località _____, riportata in catasto terreni di detto Comune alla partita _____ Foglio _____, Particelle _____, ed è riservata per l'esclusivo allenamento dei cani da _____, su specie di selvatici quali _____.

Tutta la zona, verrà delimitata con apposite tabelle, recanti la scritta: "ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI - ACCESSO CONSENTITO AGLI AUTORIZZATI - LR.N.30/94, ART. 17". Il colore e le dimensioni delle tabelle, saranno quelli indicati dall'Amm.ne Provinciale, nel provvedimento di autorizzazione che avrà data quinquennale.

ART. 3

Responsabile della organizzazione e della gestione della zona, viene nominato il Signor _____.

ART. 4

Le prove di addestramento cani saranno effettuate con il controllo di un Comitato Direttivo dell'area. A questi, è attribuita la responsabilità di garantire il regolare svolgimento delle prove e di impartire disposizioni in merito.

ART. 5

Potranno accedere nell'area i cacciatori in possesso di regolare licenza di caccia, e della assicurazione di responsabilità civile verso terzi, con dei massimali adeguati, priva di ogni forma di franchigia e stipulata con un Istituto Assicurativo primario, e tutti i cinofili che ne facciano richiesta. A questi, da parte del gestore verrà rilasciato un apposito tesserino.

Per l'accesso in zone di addestramento ove è contemplato l'abbattimento, i tesserini rilasciati devono prevedere un apposito spazio per l'indicazione dei capi abbattuti, ai fini della legittimazione della provenienza di questi.

ART. 6

I cani, iscritti all'anagrafe canina e in regola con le vigenti normative sanitarie, saranno accompagnati al guinzaglio fino all'ingresso della zona; i fucili potranno essere estratti dal fodero o dalla custodia solo al momento dell'accesso sul campo, e in attesa del proprio turno, il cacciatore dovrà riporre l'arma scarica, nelle apposite rastrelliere messe a disposizione dal gestore del campo.

ART. 7

Nelle zone di addestramento con abbattimento deve essere rispettata una densità venatoria pari ad un cacciatore ogni cinquemila metri quadri di terreno disponibile (art. 3, co 5, regolamento regionale n. 2/96). In quelle zone senza abbattimento, la densità viene determinata dal Direttore della zona, a suo insindacabile giudizio, e comunque, non inferiore a quanto dettato dal Regolamento Regionale n. 2/96

ART. 8

Il tempo di ogni turno di addestramento verrà comunque determinato insindacabilmente dal Direttore del campo, fermo restando il minutaggio minimo di trenta minuti, in relazione al numero dei selvatici acquistati e immessi sul terreno dal cacciatore.

ART. 9

Nelle zone di addestramento con abbattimento, il cacciatore potrà sparare solo nella zona appositamente tabellata, nel rispetto delle norme di sicurezza. E' consentito al riguardo l'uso di cartucce stabilite dalla normativa venatoria, in base alla naturale vocazione faunistica delle zone. Le prove di addestramento con sparo e/o l'effettuazione di gare o prove di lavoro, sono comunque consentite solo nel più scrupoloso rispetto di quanto contenuto nel comma 2, dell'art. 3 del regolamento n. 2/96.

ART. 10

I capi di selvaggina immessi che una volta levati dovessero fuoriuscire dalla zona delimitata, devono essere considerati persi. Pertanto è categoricamente vietato al cacciatore il recupero di tali capi di selvatici. Il cane che dovesse inseguire la selvaggina, dovrà essere immediatamente richiamato da parte del conduttore. I cani particolarmente scorretti potranno essere fatti allontanare dal campo, su richiesta del Direttore.

ART. 11

L'inosservanza del disposto dell'articolo che precede, comporta l'immediata sospensione della prova ed il decadimento del diritto a ricercare la rimanente selvaggina immessa in precedenza.

ART. 12

La selvaggina colpita sul campo che dovesse cadere al di fuori della delimitazione dello stesso, potrà essere recuperata dal cacciatore, dopo che questo avrà depositato l'arma, scarica, nell'apposita rastrelliera.

ART. 13

E' assolutamente vietato sparare ad altra selvaggina che dovesse trovarsi sul campo se non quella immessa. Il Direttore della zona non è tenuto a sostituire i capi di selvaggina che non dovessero volare.

Eventuali infrazioni saranno perseguite a norma delle vigenti leggi in materia venatoria.

ART. 14

Per le prove sul terreno verra usata esclusivamente selvaggina di legittima provenienza, riprodotta in cattività dotate di contrassegno inamovibile (anello o bottone) delle zone di addestramento di appartenenza. Detta provenienza sarà dimostrata in ogni momento dal Direttore responsabile agli addetti alla vigilanza, ed ai cacciatori, a richiesta. La selvaggina incarnierata durante le prove non può essere commercializzata ed è di proprietà del cacciatore che l'ha abbattuta.

ART. 15

Il cacciatore, terminata la prova, dovrà presentarsi all'uscita della zona con il fucile scarico e aperto, il cane va tenuto al guinzaglio.

ART. 16

Per l'utilizzo della zona di addestramento il Gestore può esigere le seguenti quote massime:

- Per le partecipazioni alle gare o prove di lavoro cinofile:
 - sino a £. 20.000 per ogni cane da ferma o da seguita;
 - sino a £. 40.000 per ogni coppia o muta di cani da seguita;
 - sino a £. 10.000 per un permesso settimanale per ciascun cane;
 - sino a £. 50.000 per un permesso annuale per ciascun cane.

Per gli addestratori e/o allevatori di professione potrà essere praticato uno sconto sul prezzo di acquisto dei selvatici.

Gli importi introitati dall'organismo di gestione devono essere riportati sui permessi di accesso che, numerati progressivamente, devono essere vidimati dal responsabile di gestione comunicandone il numero totale alla Provincia.

ART. 17

Le quote introitate dall'organismo di gestione, detratte degli importi derivanti dalla vendita della selvaggina, che restano di esclusiva competenza del gestore, hanno la seguente destinazione.

- Il 70% del ricavo all'organismo di gestione per l'organizzazione e la gestione comprensiva di ogni spesa;
- Il 30% del ricavo, ai proprietari e/o conduttore dei fondi ricompresi nella zona, a titolo di incentivo e di indennizzo. La quota verrà erogata rapportandola per ognuno, alla estensione superficiale ed alle colture in atto.

L'Amministrazione Prov.le effettuerà verifiche onde accertare se l'Organo Gestore provvede, con cadenza almeno annuale, a detta erogazione.

ART.18

Il gestore della zona è tenuto alla stipula di una polizza con copertura assicurativa per RC per almeno £. 50.000.000[€], senza franchigia e stipulata con una compagnia primaria, per eventuali danni a persone e/o cose non altrimenti risarcibili.

ART.19

Ogni violazione alle condizioni stabilite nell'autorizzazione di concessione e del presente regolamento, comporta a carico del gestore il ritiro dell'autorizzazione disposto dal Presidente della Giunta Provinciale, nonchè l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di caccia.

ART.20

Il presente regolamento, unitamente a quello regionale n. 2/96, fa parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale.
Ogni sua modifica dovrà essere comunicata alla Provincia.

Chieti, li _____

IL RICHIEDENTE
